

INCARICO PER IL RILASCIO DI CERTIFICATO DI AGIBILITA' SISMICA

AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DL 6 GIUGNO 2012 N. 74 (G.U. N. 131 DEL 7 GIUGNO 2012)

F R A

il Sig. _____
nato a _____
il _____, nella sua qualità di _____
in seguito, per brevità, indicato come "COMMITTENTE"

E

l'Ingegnere / Architetto _____,
domiciliato a _____, in seguito, per
brevità, indicato come "AFFIDATARIO" iscritto all'Ordine degli Ingegneri / Architetti della Provincia
di _____ dal _____, con il n. _____
si conviene e si stipula quanto appresso:

PREMESSO

- che il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" pubblicato sulla G.U. n. 131 del 7 giugno, ha previsto che i titolari delle attività produttive in quanto responsabili della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, debbano acquisire la certificazione di agibilità sismica, previa verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti (cap. 8 - costruzioni esistenti, delle NTC di cui al DM 14 gennaio 2008), da un professionista abilitato, e depositarla nel Comune territorialmente competente.

- che lo scenario delineato dal D.L. per conseguire gli obiettivi di superamento dell'emergenza e di miglioramento della sicurezza per la salvaguardia delle vite umane richiede un processo coordinato e realizzato in due fasi:

1. **una prima fase** nella quale in attesa di eseguire la verifica di sicurezza, venga garantita l'assenza o l'eliminazione delle carenze strutturali più rilevanti, nel rispetto del comportamento complessivo dell'organismo strutturale;
 - al riguardo il comma 8 dell'art. 3 del D.L. 74/2012 fornisce un quadro sintetico delle carenze più rilevanti che ostano al conseguimento a breve termine dei requisiti minimi di sicurezza per l'esercizio delle costruzioni industriali e che quindi, se riscontrate dal tecnico incaricato, devono essere sanate prioritariamente, ivi comprese le scaffalature metalliche per lo stoccaggio di lavorati e semilavorati suscettibili di interazioni con le strutture principali degli edifici industriali:
 - 1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
 - 2) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
 - 3) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso;
2. **una seconda fase** nella quale si interviene in maniera estesa e sistematica per il conseguimento delle prestazioni richieste dal comma 10 dell'art. 3 del DL 74/2012, integrando in un contesto più ampio e incisivo i correttivi posti in essere nel corso della prima fase.

Le due fasi sopra indicate trovano riscontro nel quadro normativo generale definito per le costruzioni esistenti dal capitolo 8 delle NTC 2008, e in particolare dal par. 8.4, nelle due categorie

di interventi:

- riparazioni o interventi locali che interessino elementi isolati, e che comunque comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti – Fase 1;
- interventi di miglioramento (globali) atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente – Fase 2.

Le due fasi, in altri termini, appartengono ad una strategia generale di tipo additivo, in cui gli interventi di prima fase, oltre a consentire il rilascio del certificato di agibilità sismica e, con esso, la ripresa delle ".....normali condizioni di vita e di lavoro..." , costituiscono una parte del più complesso insieme di opere che consentirà il raggiungimento delle prestazioni di sicurezza sismica previste dalle vigenti norme tecniche NTC 2008

– che in data 19/06/2012 dal Gruppo di Lavoro Agibilità Sismica dei Capannoni Industriali in collaborazione con la Federazione Regionale Ordini Ingegneri dell'Emilia Romagna sono state messe a punto "Linee di indirizzo per interventi locali e globali su edifici industriali monopiano";

– che l'Assemblea generale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, nella adunanza del 22 giugno 2012, ha espresso il proprio favorevole parere sul progetto di "Linee guida per la valutazione della vulnerabilità e interventi per le costruzioni ad uso produttivo in zona sismica";

– che entrambe le linee guida intendono configurarsi quali strumenti di riferimento per tecnici ed operatori impegnati nella fase emergenziale nelle regioni colpite dai recenti eventi sismici.

– che gli Ordini degli Ingegneri di Bologna e Ferrara hanno emanato le "PRIME INDICAZIONI OPERATIVE IN APPLICAZIONE D.L. 74 del 8/6/2012 - CERTIFICAZIONE DI AGIBILITA' SISMICA – PRESTAZIONALE E FASI DI LAVORO" finalizzate a definire la progressione dell'attività del professionista e gli adempimenti necessari al fine del conseguimento della certificazione di agibilità

- che il Committente intende acquisire quanto prima da un tecnico abilitato la certificazione di agibilità sismica;

- che le asseverazioni rilasciate dai professionisti saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno;

- che l'Affidatario dichiara sotto la propria responsabilità civile e penale di possedere tutti i requisiti professionali richiesti per la redazione ed il rilascio del suddetto certificato di agibilità sismica;

– che l'Affidatario è coperto per la sua attività professionale dalla seguente polizza assicurativa, _____, in corso di efficacia e con scadenza il _____

Tutto ciò premesso, e considerato parte integrante e sostanziale per presente atto, si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il Committente incarica l'Affidatario, che dichiara di accettarlo, **l'incarico di redazione e rilascio di certificazione di agibilità sismica** ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 pubblicato sulla G.U. n. 131 del 7 giugno 2012.

La certificazione dovrà riguardare i seguenti immobili:

edificio ad uso _____ sito in Comune di _____
Via _____, civ. n. _____ censito a _____

ARTICOLO 2

TEMPO E MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

L'assegnatario, in stretta aderenza alle indicazioni fornite dalle linee guida e operative descritte nelle premesse, svolgerà il proprio incarico in due fasi:

Prima fase

Nella prima, finalizzata all'ottenimento della agibilità sismica provvisoria, una volta verificata l'assenza di carenze strutturali di cui all'art. 3 comma 8 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74 con le dovute indagini e con i necessari sopralluoghi, provvederà alla redazione e deposito della certificazione di cui all'articolo 1 presso il Comune di competenza entro il termine di gg _____ dalla sottoscrizione del presente incarico.

Nello stesso termine, ove dovesse riscontrare la presenza delle carenze strutturali citate, dovrà rilasciare al committente idonea relazione scritta in cui dovranno essere evidenziati i motivi dell'impossibilità al rilascio. In tal caso il committente, al fine dell'ottenimento della certificazione di agibilità sismica provvisoria, si riserva di affidare o meno al professionista la redazione del progetto di rafforzamento locale del fabbricato finalizzato alla risoluzione delle carenze strutturali indicate nella relazione. Le relazioni tecniche prodotte rimangono di proprietà ed uso esclusivo del committente.

Ove il Committente intendesse proseguire il rapporto con l'affidamento dell'incarico finalizzato all'eliminazione delle carenze strutturali individuate, l'assegnatario – entro 10 giorni dalla richiesta - dovrà sottoporre al Committente un dettagliato preventivo ed un capitolato che tengano in considerazione tutte le fasi di progettazione ed esecuzione delle opere finalizzate al rafforzamento locale del fabbricato con lo scopo dell'ottenimento dell'agibilità sismica: in particolare il capitolato d'onori dovrà tener conto di tutte le fasi della progettazione, della esecuzione dei lavori, della direzione dei lavori, del piano di sicurezza, del rilascio della certificazione, fissandone anche le tempistiche di realizzazione; il preventivo dovrà riportare in sintesi le voci del capitolato con indicati i relativi compensi professionali.

Seconda fase

Conclusa positivamente la prima fase, il Committente potrà affidare all'assegnatario la progettazione e l'esecuzione in maniera estesa e sistematica di opere finalizzate alla verifica di sicurezza ed al conseguimento delle prestazioni richieste dal comma 10 dell'art. 3 del DL 74/2012, ovvero interventi di miglioramento (globali) atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, integrando in un contesto più ampio e incisivo i correttivi posti in essere nel corso della prima fase, sempre comunque nel rispetto del quadro normativo di riferimento per le costruzioni – D.M. 14 gennaio 2008 (NTC2008) e relativa circolare 2 febbraio 2009, n. 617.

Anche in questo caso, ove il Committente intendesse proseguire il rapporto con l'affidamento dell'incarico, l'assegnatario – entro 10 giorni dalla richiesta - dovrà sottoporre al Committente un dettagliato preventivo ed un capitolato che prevedano tutte le fasi di progettazione ed esecuzione delle opere finalizzate a quanto sopra: in particolare il capitolato d'onori dovrà tener conto di tutte le fasi della progettazione, della esecuzione dei lavori, della direzione dei lavori, del piano della sicurezza, del rilascio della certificazione, fissandone anche le tempistiche di realizzazione; il preventivo dovrà riportare in sintesi le voci del capitolato con indicati i relativi compensi professionali.

In ogni caso le prestazioni dovranno prevedere tempi per la verifica di sicurezza e per la progettazione ed esecuzione delle opere che garantiscano la positiva conclusione della verifica di sicurezza con il rispetto dei requisiti di cui al comma 10, compatibili con i termini temporali di cui ai commi 9 e 10 del D.L. 74/2012 (6 mesi e 18 mesi a decorrere dall'8 giugno 2012)

ARTICOLO 3

COMPENSO

Per quanto riguarda il rilascio del certificato di agibilità provvisoria, senza necessità di opere, all'affidatario sarà riconosciuto a titolo di compenso professionale l'importo di € _____, maggiorato dei contributi previdenziali dovuti per legge e dell'IVA. Il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate (IBAN)

_____ nel termine di 60 GG FM data fattura.
L'affidatario potrà emettere fattura e inviare la fattura solo a completamento dell'incarico nei tempi di cui all'art. 2.

Per quanto riguarda le altre eventuali prestazioni elencate nel precedente art. 2 le parti faranno riferimento ai preventivi redatti dall'assegnatario ed accettati del Committente.

ARTICOLO 4

DOMICILIO DELLE PARTI

Resta stabilito tra le parti che foro competente per le eventuali vertenze giudiziarie derivanti dal presente atto, sarà quello in cui ha sede legale il Committente.

Il Committente dichiara il proprio domicilio fiscale in _____ e dichiara il proprio Codice Fiscale _____ e la propria partita I.V.A. n. _____

L'Affidatario dichiara che gli è stato attribuito il Codice Fiscale (o partita I.V.A.) n. _____.

ARTICOLO 5

DIVIETO DI CESSIONE

Il presente incarico di prestazione d'opera intellettuale viene affidato *intuitu personae* e quindi ne è vietata la cessione totale o parziale ovvero il subaffidamento.

Bologna, li _____

IL COMMITTENTE

L'AFFIDATARIO
